

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI BEINASCO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

VARIANTE N. 4/2013

ai sensi della L.R. 5.12.1977 n. 56 art.17, 5° comma.

Modificazioni al P.R.G.C. vigente consistenti in precisazioni normative in merito all'articolo 54 (locali accessori) delle norme tecniche di attuazione. Approvazione.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE
--

Ottobre 2014

PROGETTO
Servizio Urbanistica

IL DIRIGENTE E COORDINATORE
(Arch. Enrica SARTORIS)

INDICE

1. Osservazioni formulate dagli enti sulla variante urbanistica.	3
2. Osservazioni formulate dai privati sulla variante urbanistica.	5
3. osservazioni formulate dagli enti sulla valutazione ambientale strategica.	8

1. OSSERVAZIONI FORMULATE DAGLI ENTI SULLA VARIANTE URBANISTICA.

DATA	22/01/2014	PROT.	1339
ENTE	PROVINCIA DI TORINO		
1)	OSSERVAZIONE Nella deliberazione di adozione occorre integrare la lettera a) verificando l'intera estensione "non modificando l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione"		
	CONTRODEDUZIONE Nella deliberazione di approvazione è stata integrata la lettera a), riportando interamente il disposto normativo di cui all'art. 17, comma 5, lettera a) della L.R. 56/1977.		
	ESITO	accolta	
2)	OSSERVAZIONE La deliberazione di adozione deve essere integrata con un prospetto numerico dal quale emerga "la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) ed f) riferite al complesso delle varianti Parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga..."		
	CONTRODEDUZIONE La deliberazione di approvazione è stata integrata con il prospetto numerico rappresentante la capacità insediativa residenziale del PRG e il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) ed f).		
	ESITO	accolta	
3)	OSSERVAZIONE Deve essere effettuata la verifica di assoggettabilità alla VAS, così come stabilito dall'art. 17, comma 9 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 17/2013.		
	CONTRODEDUZIONE In data 24/02/2014, prot. n. 3674, è stata trasmessa la Verifica di Assoggettabilità alla VAS della variante parziale in oggetto alla Provincia di Torino – Servizio VIA e all'ARPA Piemonte – Settore Ambiente. In data 17/03/2014, prot. n. 5114, l'ARPA Piemonte – Settore Ambiente ha espresso parere sulla verifica di assoggettabilità concludendo che la variante di che trattassi non sia da assoggettare alle successive fasi di valutazione ambientale stante la non significatività degli effetti ambientali ad essa connessi. Tuttavia, poiché con la variante si prevede l'utilizzo di locali interrati o seminterrati a fini abitativi, si dovrà porre particolare attenzione al rischio radon. Inoltre, poiché la variante apporta modifiche che riguardano ambienti abitativi, l'ARPA ritiene sia necessario individuare tra i soggetti competenti in materia ambientale da consultare in questa fase della procedura di VAS anche l'Azienda Sanitaria Locale. A tal fine, in data 19/03/2014, prot. n. 5230, è stata trasmessa la Verifica di Assoggettabilità alla VAS della variante parziale in oggetto all'ASL TO 3. Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica. In data 28/02/2014, prot. n. 4068, la Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto Ambientale ha espresso parere sulla verifica di assoggettabilità concludendo che la variante di che trattasi non produca effetti significativi a scala territoriale sull'ambiente. In data 31/07/2014 si è riunito l'Organo Tecnico VAS comunale il quale, visti i pareri degli organi competenti in materia ambientale, ha		

	espresso il seguente parere: “ In relazione alla Variante n. 4/2014 di modificazione dell'articolo 54. Locali accessori, tavernette, l'Organo tecnico comunale, stante la natura normativa della variante, considerato che tali norme non producono effetti significativi a scala territoriale sull'ambiente, valuta che la stessa NON debba essere assoggettata alla successiva fase di Valutazione ambientale ai sensi del D. Lgs 152/2006 Restano ferme le prescrizioni contenute degli allegati geologici al Piano Regolatore in ordine alla costruzione di locali interrati e seminterrati .
	ESITO accolta
4)	OSSERVAZIONE L'oggetto delle modificazioni deve essere supportato da motivazioni di interesse pubblico. CONTRODEDUZIONE Le modifiche all'art. 54 sono state introdotte per riempire un vuoto presente nelle normative comunali: esse, infatti, non prevedono in alcun modo la destinazione ad uso tavernetta, intesa come uno spazio destinato allo svolgimento di lavori domestici o destinato allo svago o a momenti conviviali; tuttavia, nel corso degli anni è emersa la necessità di disciplinare questa destinazione d'uso. La nuova destinazione d'uso garantisce una maggiore flessibilità dei vani presenti all'interno di un'abitazione, permettendone un diverso utilizzo alla luce di mutate e/o nuove esigenze del nucleo familiare. Inoltre, si ritiene che l'adeguamento normativo in esame si inserisca nel solco delle recenti normative sovracomunali che incentivano tutti quegli interventi volti alla riqualificazione e al recupero di edifici esistenti piuttosto che quelli volti al consumo di suolo ineditato.
5)	OSSERVAZIONE Non appare in maniera univoca se il riconoscimento di locali “tavernette” sia riferito a nuovi interventi oppure a situazioni esistenti; nel secondo caso parrebbe configurarsi una sorta di “sanatoria edilizia”. CONTRODEDUZIONE I nuovi interventi potranno applicare la normativa introdotta relativa ai locali “tavernetta”, che sarà vigente dal momento dell'approvazione. Negli edifici preesistenti un locale ad uso “cantina” potrà esse trasformato in “Tavernetta” inserendo gli impianti e le specifiche caratteristiche.. Per consentire il riconoscimento della destinazione d'uso “ tavernetta” già realizzata, prima della variante in oggetto, deve essere verificata la doppia conformità come prescrivono gli articoli 36 e 37 del DPR 380/2001 e s mei, Il Piano regolatore esistente, prima dell'entrata in vigore del regolamento edilizio nel 2001, consentiva l'utilizzo del piano interrato senza verifica della cubatura, qualunque fosse la destinazione d'uso. Il regolamento edilizio, dal 2001 ad oggi precisa che anche i locali interrati contribuiscono al calcolo della cubatura con l'unica esclusione della cantina e box auto. La presente variante va a disciplinare , ulteriori destinazioni d'uso “accessorie” che non formano un maggiore carico urbanistico.

2. OSSERVAZIONI FORMULATE DAI PRIVATI SULLA VARIANTE URBANISTICA.

DATA	16/01/2014	PROT.	909
ENTE	FROIO Geom. Salvatore		
6)	OSSERVAZIONE		
	Art. 54, comma 2: si richiede di specificare quali dei locali definiti come accessori siano onerosi e quali no; in quale misura e con quali modalità di determinazione del contributo di costruzione.		
	CONTRODEDUZIONE		
	Si considerano locali accessori non soggetti al pagamento del contributo di costruzione:		
	- le cantine; - i locali stenditoio e deposito attrezzi; - le lavanderie; - le soffitte.		
	Si considerano locali accessori soggetti al pagamento del contributo di costruzione:		
	- le tavernette.		
	Pertanto si inserisce il comma 5 bis dell'art. 54		
	"I locali aventi destinazione d'uso tavernette sono soggetti al versamento del contributo di costruzione determinato in base alle vigenti deliberazioni comunali."		
	ESITO		
DATA	16/01/2014	PROT.	916
ENTE	RAMELLO Geom. Walter		
7)	OSSERVAZIONE		
	Art. 54, comma 9, lettera e): non risulta specificato il rapporto di aero-illuminazione da applicare;		
	CONTRODEDUZIONE		
	Trattandosi di locali accessori e visto il parere dell'ASL, si propone di modificare il comma 9, lettera e) dell'art. 54 dell e Norme della variante adottata:		
	"almeno una finestra apribile direttamente all'esterno o sull'intercapedine ovvero idoneo impianto di ventilazione meccanico tale da garantire l'adeguata immissione di aria opportunamente captata."		
	ESITO accolta		
8)	OSSERVAZIONE		
	Art. 54, comma 9, lettera e): le così dette "bocche di lupo" sono considerabili come ventilazione diretta;		
	CONTRODEDUZIONE		
	La ventilazione diretta non implica necessariamente che le finestre diano direttamente verso l'esterno, ma anche che esse possano essere collegate all'esterno mediante meccanismi quali le così dette "bocche di lupo".		
	Si rimanda alla controdeduzione 7.		

	ESITO	accolta
9)	OSSERVAZIONE	
	Art. 54, comma 9, lettera f): si richiede di specificare se è obbligatorio o meno la predisposizione di un atto di vincolo.	
	CONTRODEDUZIONE	
	Non è richiesto specifico atto di vincolo in quanto le tavernette si configurano come locali accessori.	
	ESITO	Non accolta
10)	OSSERVAZIONE	
	L'intervento che prevede la variazione d'uso di locale già destinato a cantina/sgombero in locale a destinazione tavernetta è oneroso o meno.	
	CONTRODEDUZIONE	
	L'intervento è oneroso ed è soggetto al versamento del contributo di costruzione determinato in base alle vigenti deliberazioni comunali: (vedi controdeduzioni n. 6)	
	ESITO	
11)	OSSERVAZIONE	
	L'intervento che prevede la variazione d'uso di locale già destinato a cantina/sgombero in locale a destinazione tavernetta rientra nel campo di applicazione della L.R. 13/2007 e s.m. e i.;	
	CONTRODEDUZIONE	
	Si, nel caso l'intervento rientri nella casistica di cui all'articolo 2, comma 2 della L.R. 13/2007 e s.m. e i. ovvero: ▪ ristrutturazione edilizia con superficie utile fino a 1000 mq o su porzioni di edifici con superficie superiore utile superiore a 1000 mq; ▪ porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti; ▪ manutenzione straordinaria di edifici; ▪ nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti; ▪ ristrutturazione di impianti termici; ▪ sostituzione di generatore di calore.	
	ESITO	accolta
DATA	16/01/2014	PROT. 929
ENTE	BORGOGNO Arch. Mara	
12)	OSSERVAZIONE	
	Si richiede di non imporre un'altezza minima per i locali ad uso tavernette, proponendo di stabilire l'assenza di almeno uno dei requisiti minimi per l'abitabilità quali l'altezza interna di 2,70 m e fattore di aero-illuminazione pari a 1/8 della superficie di pavimento.	
	CONTRODEDUZIONE	
	L'art. 1, comma 1 del D.M. 05/07/1985 cita: "L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli." Il combinato disposto dell'articolo di cui sopra con l'art. 54, comma 2 delle N.T.d'A. dimostra che i locali per cui vale la deroga dei 2,40 m di altezza minima interna, sono, per la normativa	

	comunale, locali accessori. Avendo inserito le tavernette tra i locali accessori non si può ammettere un'altezza inferiore a quella minima prescritta dal decreto ministeriale (m. 2,40). In merito all'aero-illuminazione, si rimanda alla controdeduzione 7-8.
ESITO	Non accolta

3. OSSERVAZIONI FORMULATE DAGLI ENTI SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

DATA	28/02/2014	PROT.	4068
ENTE	PROVINCIA DI TORINO		
	OSSERVAZIONE		
	L'ente si esprime in maniera favorevole in merito alla non assoggettabilità alla VAS della Variante al PRGC, stante la non significatività degli effetti ambientali ad essa connessi e non formula osservazioni.		
	CONTRODEDUZIONE		
	/		
DATA	17/03/2014	PROT.	5113
ENTE	ARPA PIEMONTE		
1)	OSSERVAZIONE		
	Poiché con la variante si prevede l'utilizzo di locali interrati o seminterrati a fini abitativi, si dovrà porre particolare attenzione al rischio radon.		
	CONTRODEDUZIONE		
	Il radon è un gas radioattivo, inodore ed insapore, naturalmente presente in atmosfera in quanto generato dall'uranio presente nella crosta terrestre; di conseguenza, molti suoli e molti materiali da costruzione emanano in continuazione questo gas che, all'aperto si disperde in atmosfera diluendosi e mantenendo una bassissima concentrazione, mentre se penetra in ambienti confinati, quali le case, aumenta la sua concentrazione diventando più pericoloso. In linea di massima si può distinguere tra risanamento del radon, quando si interviene sugli edifici esistenti, e prevenzione del radon, quando si è ancora in fase di progetto. Nel primo caso, rientrano interventi quali: - maggiore aerazione degli ambienti confinati; - sigillatura ed isolamento delle vie d'ingresso; - aerazione del vespaio; - creazione di una sovrappressione negli ambienti abitabili; - aspirazione dell'aria da pavimenti con intercapedine o con apposite canaline; - aspirazione dell'aria dal sottosuolo con un pozzetto o con tubi di drenaggio. Nel caso di edifici di nuova costruzione, invece, gli interventi sono: - costruzione di fondazione su piattaforma in cemento, ovvero fondazione a platea; - fondazione con vespaio aerato. Nel merito, l'Organo Tecnico VAS, nella seduta del 31/7/2014 si è così espresso: In sede di presentazione della pratica edilizia, sarà richiesto di precisare sulla relazione tecnica la descrizione degli interventi atti a prevenire il rischio radon e a ridurre la concentrazione o la dimostrazione che livelli di concentrazione del radon non superano i valori di riferimento raccomandati.		
2)	OSSERVAZIONE		

	Poiché la variante apporta modifiche che riguardano ambienti abitativi, si ritiene sia necessario individuare tra i soggetti competenti in materia ambientale da consultare in questa fase della procedura di VAS anche l'Azienda Sanitaria Locale.		
	CONTRODEDUZIONE		
	La documentazione relativa alla VAS è stata trasmessa all'Azienda Sanitaria Locale in data 19/03/2014, prot. n. 5230.		
DATA	23/05/2014	PROT.	9952
ENTE	ASL TO 3		
1)	OSSERVAZIONE		
	Il comma 2bis dell'art. 54 non pone differenze di genere degli immobili, contribuendo ad una potenziale confusione dell'applicazione della norma. La disciplina dell'attività edilizia e dei requisiti igienico sanitari degli immobili dovrà essere unicamente riferita alle destinazioni d'uso e non invece al tempo di permanenza negli stessi. Nelle unità immobiliari residenziali ogni servizio igienico deve essere conforme ai disposti delle istruzioni ministeriali del 20/06/1896 e del D.M. 5/07/1975. Il comma 2bis deve essere così modificato: I servizi igienici posti in unità immobiliari aventi destinazione d'uso residenziale o lavorativa produttiva devono possedere le seguenti caratteristiche: - idoneo sistema di aerazione naturale e/o meccanica; - altezza minima pari a metri 2,40; - w.c., lavabo, bidet vasca o doccia; - pavimenti e pareti realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile sino all'altezza di m 2; - allacciamento alla rete fognaria comunale; - allacciamento alla rete di adduzione dell'acqua potabile; - anti w.c. aerato ed illuminato naturalmente o artificialmente. I servizi igienici posti in unità immobiliari aventi destinazione d'uso residenziale ed attigui ai locali accessori pertinenziali non abitabili, devono possedere le seguenti caratteristiche: - idoneo sistema di ventilazione meccanica e/o naturale per garantire la corretta aerazione del locale; - altezza minima pari a metri 2,40; - pavimenti e pareti realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile sino all'altezza di m 2; - w.c. e lavabo (dotazione minima); - allacciamento alla rete fognaria comunale; - allacciamento alla rete di adduzione dell'acqua potabile. - non è obbligatoria la realizzazione di un anti w.c..		
	CONTRODEDUZIONE		
	In ottemperanza all'osservazione dell'ASLTO3 il comma 2 bis dell'articolo 54 verrà così modificato : 2bis. a) I servizi igienici posti in unità immobiliari aventi destinazione d'uso residenziale o lavorativa produttiva devono possedere le seguenti caratteristiche:		

	- idoneo sistema di aerazione naturale e/o meccanica; - altezza minima pari a metri 2,40; - w.c., lavabo, bidet vasca o doccia; - pavimenti e pareti realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile sino all'altezza di m 2; - allacciamento alla rete fognaria comunale; - allacciamento alla rete di adduzione dell'acqua potabile; - anti w.c. aerato ed illuminato naturalmente o artificialmente. b) I servizi igienici posti in unità immobiliari aventi destinazione d'uso residenziale ed attigui ai locali accessori pertinenziali non abitabili, devono possedere le seguenti caratteristiche: - idoneo sistema di ventilazione meccanica e/o naturale per garantire la corretta aerazione del locale; - altezza minima pari a metri 2,40; - pavimenti e pareti realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile sino all'altezza di m 2; - w.c. e lavabo (dotazione minima); - allacciamento alla rete fognaria comunale; - allacciamento alla rete di adduzione dell'acqua potabile - non è obbligatoria la realizzazione di un anti w.c..
2)	OSSERVAZIONE Il comma 9 deve specificare le caratteristiche delle tavernette rispetto all'ubicazione delle stesse (piano terreno o piano seminterrato e/o interrato) e deve essere così modificato: comma 9 Si definiscono tavernette i locali posti al piano terreno, seminterrato e/o interrato delle abitazioni, realizzabili in qualunque area urbanistica (fatti salvi i disposti delle prescrizioni particolari delle N.T.d'A. delle singole aree urbanistiche), che abbiano le seguenti caratteristiche: se ubicate al piano terreno: a) superficie minima del locale mq 9,00 e altezza minima interna m 2,40; b) pareti interne, soffitto e pavimentazione rifinite; c) vespaio aerato (qualora non vi sia un ulteriore piano sottostante); d) impianto elettrico e termico; e) illuminazione ed aerazione naturale con rapporto pari ad almeno 1/8 tra la superficie del pavimento del locale e la superficie finestrata apribile dello stesso. Tali spazi saranno complementari ad unità immobiliari esistenti ai piani superiori e non costituiranno in alcun modo unità immobiliare a se stante. E' ammessa la realizzazione di almeno un servizio igienico avente i seguenti requisiti: - idoneo sistema di ventilazione meccanica e/o naturale per garantire la corretta aerazione del locale; - altezza minima pari a metri 2,40;

- pavimenti e pareti realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile sino all'altezza di m 2;
- w.c. e lavabo (dotazione minima);
- allacciamento alla rete fognaria comunale;
- allacciamento alla rete di adduzione dell'acqua potabile.
- non è obbligatoria la realizzazione di un anti w.c.

Se ubicate al piano interrato:

- a) superficie minima del locale mq 9,00 e altezza minima interna m 2,40;
- b) pareti interne, soffitto e pavimentazione rifinite;
- c) le murature e i solai contro terra dovranno essere protetti contro l'umidità del terreno mediante idonee intercapedini aerate ed ispezionabili e vespai aerati;
- d) sarà consentita l'installazione dell'impianto elettrico e termico;
- e) almeno una finestra apribile direttamente sull'intercapedine aerata idoneo impianto di ventilazione meccanico tale da garantire l'adeguata immissione di aria opportunamente captata.

Tali spazi saranno complementari ad unità immobiliari esistenti ai piani superiori e non costituiranno in alcun modo unità immobiliare a se stante.

E' ammessa la realizzazione di almeno un servizio igienico avente i seguenti requisiti:

- idoneo sistema di ventilazione meccanica e/o naturale per garantire la corretta aerazione del locale;
- altezza minima pari a metri 2,40;
- pavimenti e pareti realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile sino all'altezza di m 2;
- w.c. e lavabo (dotazione minima);
- allacciamento alla rete fognaria comunale;
- allacciamento alla rete di adduzione dell'acqua potabile.
- non è obbligatoria la realizzazione di un anti w.c.

Nel caso di interventi su edifici esistenti, le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora sia dimostrata l'impossibilità di adottare tali soluzioni tecniche in rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, architettoniche, strutturali, funzionali e tecnologiche preesistenti. In tal caso il progetto dovrà prevedere idonee soluzioni alternative che consentano di conseguire comunque un analogo grado di impermeabilità e microclima degli ambienti, fermo restando che non possono comunque essere adibiti ad abitazione permanente locali interrati e che gli interventi non debbono in ogni caso comportare peggioramento rispetto alla situazione in atto.

La modifica apportata alle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore deve essere anche inserita nel regolamento edilizio comunale.

CONTRODEDUZIONE

In ottemperanza all'osservazione dell'ASLTO3 il comma 9 dell'articolo 54 verrà così sostituito:

comma 9

Si definiscono tavernette i locali posti al piano terreno, seminterrato e/o interrato delle abitazioni, realizzabili in qualunque area

urbanistica (fatti salvi i disposti delle prescrizioni particolari delle N.T.d'A. delle singole aree urbanistiche), che abbiano le seguenti caratteristiche:

se ubicate al piano terreno:

- a) superficie minima del locale mq 9,00 e altezza minima interna m 2,40 e comunque inferiore a m. 2,70(*);
- b) pareti interne, soffitto e pavimentazione rifinite;
- c) vespaio aerato (qualora non vi sia un ulteriore piano sottostante);
- d) impianto elettrico e termico;
- e) illuminazione ed aerazione naturale con rapporto pari ad almeno 1/8 tra la superficie del pavimento del locale e la superficie finestrata apribile dello stesso.

Tali spazi saranno complementari ad unità immobiliari esistenti ai piani superiori e non costituiranno in alcun modo unità immobiliare a se stante.

E' ammessa la realizzazione di almeno un servizio igienico avente i seguenti requisiti:

- idoneo sistema di ventilazione meccanica e/o naturale per garantire la corretta aerazione del locale;
- altezza minima pari a metri 2,40;
- pavimenti e pareti realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile sino all'altezza di m 2;
- w.c. e lavabo (dotazione minima);
- allacciamento alla rete fognaria comunale;
- allacciamento alla rete di adduzione dell'acqua potabile.
- non è obbligatoria la realizzazione di un anti w.c.

Se ubicate al piano interrato:

- a) superficie minima del locale mq 9,00 e altezza minima interna m 2,40;
- b) pareti interne, soffitto e pavimentazione rifinite;
- c) le murature e i solai contro terra dovranno essere protetti contro l'umidità del terreno mediante idonee intercapedini aerate ed ispezionabili e vespai aerati;
- d) sarà consentita l'installazione dell'impianto elettrico e termico;
- e) almeno una finestra apribile direttamente sull'intercapedine aerata idoneo impianto di ventilazione meccanico tale da garantire l'adeguata immissione di aria opportunamente captata.

Tali spazi saranno complementari ad unità immobiliari esistenti ai piani superiori e non costituiranno in alcun modo unità immobiliare a se stante.

E' ammessa la realizzazione di almeno un servizio igienico avente i seguenti requisiti:

- idoneo sistema di ventilazione meccanica e/o naturale per garantire la corretta aerazione del locale;
- altezza minima pari a metri 2,40;
- pavimenti e pareti realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile sino all'altezza di m 2;
- w.c. e lavabo (dotazione minima);
- allacciamento alla rete fognaria comunale;
- allacciamento alla rete di adduzione dell'acqua potabile.

- non è obbligatoria la realizzazione di un anti w.c.

Nel caso di interventi su edifici esistenti, le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora sia dimostrata l'impossibilità di adottare tali soluzioni tecniche in rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, architettoniche, strutturali, funzionali e tecnologiche preesistenti. In tal caso il progetto dovrà prevedere idonee soluzioni alternative che consentano di conseguire comunque un analogo grado di impermeabilità e microclima degli ambienti, fermo restando che non possono comunque essere adibiti ad abitazione permanente locali interrati e che gli interventi non debbono in ogni caso comportare peggioramento rispetto alla situazione in atto.

(*)qualora il locale posto al piano terreno abbia un'altezza di 2,70 metri e illuminazione ed aerazione naturale con rapporto pari ad almeno 1/8 tra la superficie del pavimento del locale e la superficie finestrata apribile dello stesso lo stesso dovrà rientrare nel conteggio della cubatura e della superficie utile.

Raccomandazione Euratom n. 143/90

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 1990

sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon in ambienti chiusi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, e in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,

consultato il gruppo di esperti designati dal comitato scientifico e tecnico ai sensi dell'articolo 31 del trattato;

considerando quanto segue:

I

In molti Stati membri si fa sempre più forte la consapevolezza del pericolo dell'esposizione della popolazione al radon in ambienti chiusi; che diversi paesi hanno già impostato o stanno impostando politiche di controllo delle dosi.

È compito della Commissione armonizzare le disposizioni degli Stati membri sull'applicazione delle norme di sicurezza di base per la tutela della salute delle persone nei confronti dei rischi provocati da radiazioni ionizzanti.

La Commissione ha pertanto chiesto al gruppo di esperti, istituito ai sensi dell'articolo 31 del trattato Euratom, di esaminare il problema e di elaborare proposte per l'adozione di adeguati provvedimenti.

Detto gruppo ha ora presentato alla Commissione una relazione sulla quale è basata la presente raccomandazione.

La presente raccomandazione non pregiudica il lavoro legislativo della Commissione volto ad una trattazione globale dei problemi dell'inquinamento nei luoghi chiusi.

II

Il radon è un gas radioattivo presente in natura, il suo isotopo più importante è il radon-222 con un tempo di dimezzamento di 3,82 giorni. Si tratta di un membro della serie degli elementi derivati dal decadimento dell'uranio-238 e la sua presenza nell'ambiente è sovente connessa a quella di tracce del suo parente più prossimo, cioè del radio-226, nelle rocce e nei terreni. La causa principale della concentrazione di radon nelle abitazioni è il gas emanato dai terreni che si insinua nell'atmosfera degli ambienti chiusi attraverso i pavimenti in seguito a flussi dovuti a pressione o a concentrazione; in quasi tutti i paesi, fatti salvi casi particolari, l'incidenza dei materiali edilizi è di solito minore.

Recenti controlli effettuati negli Stati membri hanno dimostrato concentrazioni medie all'interno delle abitazioni oscillanti tra i 20 e i 50 Bq/m³, mentre i valori esterni erano nettamente inferiori. Se raffrontata ad altre forme di radiazioni naturali, la caratteristica principale dei livelli di radon in ambienti chiusi è la loro variabilità; in molti paesi alcune abitazioni presentano livelli di radon molto superiori alla media.

La dose di gas radon inalato è bassa rispetto a quella dei suoi prodotti di decadimento radioattivi a breve vita, che sono isotopi del polonio, del piombo e del bismuto. Se respirati essi si depositano sulla superficie delle vie respiratorie umane e le dosi più nocive derivano dai raggi alfa che colpiscono l'epitelio bronchiale. Un gruppo di lavoro della Commissione internazionale per la protezione radiologica (CIPR) si è dedicato allo studio dei rischi di cancro polmonare provocati dall'esposizione in ambienti chiusi ai prodotti di decadimento del radon e ha presentato in materia una relazione nel 1987 (1). Sulla base di modelli correnti di esposizione si applica un coefficiente di conversione pari a circa 20 Bq/m³ per mSv/y fra la media oraria di attività di concentrazione di gas radon e la dose annua effettiva equivalente per l'esposizione di persone in ambienti chiusi. Di conseguenza, le dosi normali annue nelle abitazioni della Comunità europea oscillano da 1 a 2,5 mSv, ma vi è una piccola percentuale della popolazione in taluni paesi membri che riceve più di 20 mSv annui. Per fare un raffronto, il limite normale della dose annua per le persone sottoposte a

misurazioni della media annua di gas radon o dei suoi prodotti di decadimento negli edifici; che tali misurazioni siano effettuate con l'applicazione di tecniche complementari; che le autorità competenti garantiscano l'adeguatezza della qualità e dell'affidabilità di tali misurazioni;

6. che siano definiti criteri per l'identificazione di regioni, località e caratteristiche costruttive probabilmente connesse con alti livelli di radon in ambienti chiusi. I livelli d'indagine per i parametri di riferimento (ad es. attività del suolo e dei materiali edilizi, permeabilità del terreno, ecc.) possano essere impiegati per identificare tali fattori d'esposizione.

La presente raccomandazione è rivolta agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1990.

Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione

(1) « Lung cancer risks from indoor exposures to radon daughters ». Annals of the ICRP, vol. 17, n. 1, 1987, Publication 50, Pergamon Press.

(2) Direttiva 80/836/Euratom del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica la direttiva che fissa gli standard di sicurezza di base per la tutela della salute delle persone e dei lavoratori contro i rischi derivanti da radiazioni ionizzanti. GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

(3) « Principles for limiting exposure of the public to natural sources of radiation ». Annals of the ICRP, vol. 14, n. 1, 1984, Publication 39, Pergamon Press.

(4) Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle direttive 80/836/Euratom del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica le direttive che stabiliscono le norme di sicurezza di base per la tutela della salute delle persone e dei lavoratori contro i pericoli provocati da radiazioni ionizzanti, e 84/467/Euratom del Consiglio, del 3 settembre 1984, che modifica la direttiva 80/836/Euratom. GU n. C 347 del 31. 12. 1985, pag. 9.